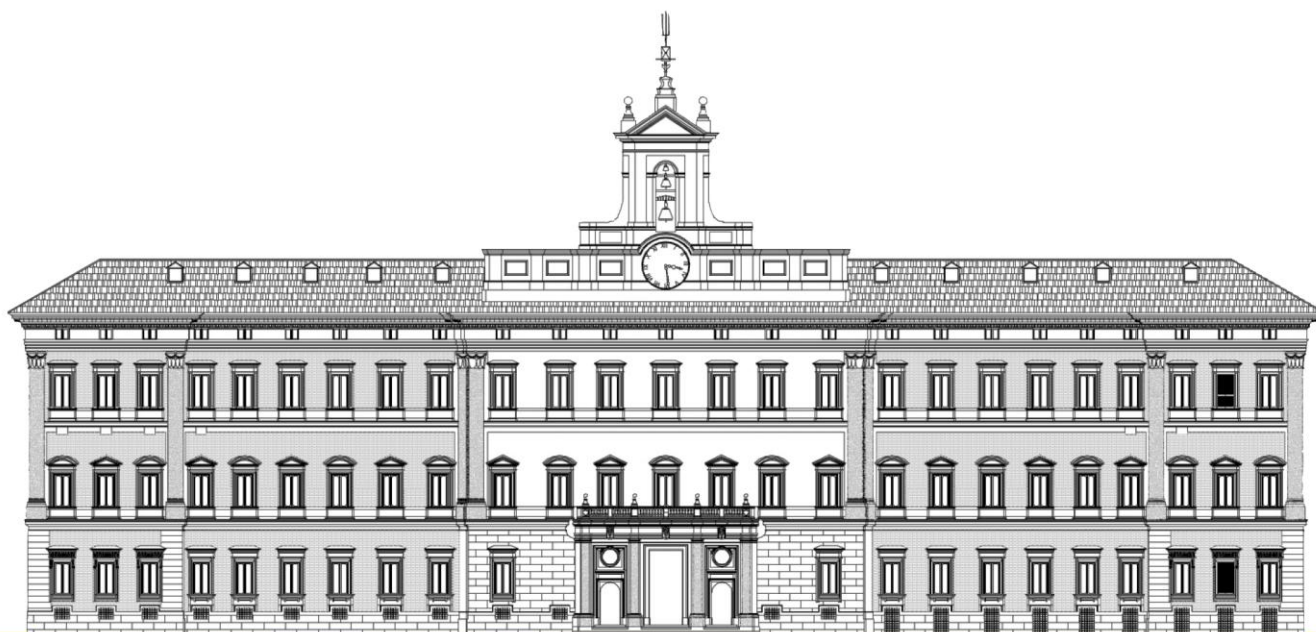




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2225 e abb.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro
ferroviario di Viareggio

N. 124 – 17 luglio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2225 e abb.

Istituzione del Museo per la memoria del disastro
ferroviario di Viareggio

N. 124 – 17 luglio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
ISTITUZIONE DEL MUSEO PER LA MEMORIA DEL DISASTRO FERROVIARIO DI VIAREGGIO.....	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2225
Titolo:	Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Tassinari (FI-PPE)
Commissioni competenti:	VII (Cultura)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, ha ad oggetto l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio (C. 2225 e abb.).

Si rammenta che la proposta di legge è stata assegnata, in sede referente, alla VII Commissione (Cultura) e ad essa sono state abbinate le proposte di legge C. 1253¹ e C. 2712². La medesima proposta di legge è stata quindi adottata come testo base nella seduta del 18 novembre 2025. Sia il testo originario del provvedimento sia le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo della predetta proposta di legge quale risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte nel corso dell'esame, in sede referente, da parte della VII Commissione (Cultura) e trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 27 maggio 2026).

Si esaminano a seguire le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

¹ Cfr. resoconto della seduta della VII Commissione (Cultura) del 18 novembre 2025.

² Cfr. resoconto della seduta della VII Commissione (Cultura) del 13 maggio 2026.

ARTICOLO 1

Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio

Le norme, al fine di conservare la memoria del disastro prodotto a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno 2009 a Viareggio, di farne conoscere le cause e le conseguenze, anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie, istituiscono il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, con sede in Viareggio (comma 1).

La gestione del predetto Museo è affidata alla Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio. È, altresì, stabilito che alla Fondazione possano partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio (comma 2).

L'articolo 112, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, riconosce allo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali la facoltà di costituire appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Il successivo comma 7 affida ad un decreto del Ministro della cultura la definizione delle modalità e dei criteri in base ai quali il Ministero costituisce i predetti soggetti giuridici o vi partecipa. Il successivo articolo 113, nel disciplinare la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, stabilisce, tra l'altro, che le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possano beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (comma 1) e l'adozione delle misure di sostegno debba tenere conto della rilevanza dei beni culturali interessati (comma 2).

Con riguardo alla summenzionata Fondazione, le norme dispongono che:

- il suo patrimonio sia costituito da apporti del Ministero della cultura, incrementabile da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, e le sue attività siano finanziate con le risorse di cui al comma 6, le quali possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati (comma 3);
- il relativo atto costitutivo e lo statuto siano approvati con decreto del Ministro della cultura (comma 4);
- il Ministero della cultura, con le modalità previste dalla normativa vigente, eserciti vigilanza sulla medesima, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Vengono, infine, disciplinati i profili finanziari connessi alle precedenti previsioni (comma 6). In particolare, per la realizzazione del Museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di 1 milione di euro per l'anno 2028 e di 1 milione di euro per l'anno 2029, mentre per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede:

- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura [lettera a)];
- quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura [lettera b)].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, alla cui gestione provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, alla quale possono partecipare – oltre al Ministero della cultura, soggetto a cui la norma stessa ne affida la costituzione e la vigilanza nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente – il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio (commi 1, 2 e 5). Inoltre, con riferimento alla predetta Fondazione, è stabilito che il relativo patrimonio sia costituito da apporti del Ministero della cultura, incrementabile da ulteriori apporti dello Stato e dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, e le sue attività siano finanziate con le risorse di cui al comma 6, integrabili anche

tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati (comma 3).

Per la realizzazione del Museo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, di 1 milione di euro per l'anno 2028 e di 1 milione di euro per l'anno 2029, mentre per il suo funzionamento è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029. Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede nei termini stabiliti dalle norme medesime (comma 6).

In proposito, si osserva che, sebbene gli stanziamenti per la realizzazione e il funzionamento del Museo siano configurati come limiti di spesa, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a verificarne la congruità, come già avvenuto in occasione dell'esame di analoghi provvedimenti, sia con riguardo all'acquisizione della sede della Fondazione museo, sia con riferimento alle attività che la Fondazione stessa sarà chiamata a svolgere per il conseguimento delle sue finalità istitutive, tra cui lo svolgimento di laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche.

Al riguardo, a titolo esemplificativo, si rammenta che la relazione tecnica riferita al disegno di legge di cui all'Atto Senato 1021, ora legge n. 165 del 2024³, con riguardo allo stanziamento ritenuto necessario ai fini dell'istituzione e dell'allestimento del Museo del ricordo, con sede in Roma, evidenziava che il relativo importo – pari a 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026 – è analogo a quello relativo ad altri interventi simili finanziati dal Ministero della cultura, quali la "Riorganizzazione, allestimento e valorizzazione del Museo delle Civiltà (Eur)", il "Restauro e allestimento nuova sede Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte", il "Restauro e riorganizzazione della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma" 4 e il "Museo della Shoah di Roma" di cui alla legge n. 158 del 2023. Quanto alle risorse previste per il funzionamento del Museo, pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2026, la relazione tecnica faceva presente che "le stesse appaiono congrue rispetto alle attività che saranno poste in essere, anche considerato che il Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge, costituirà la "Fondazione Museo del Ricordo" e che, coerentemente a quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 2, alla medesima Fondazione, oltre al Ministero della Cultura, possono partecipare la Regione Lazio e altri soggetti pubblici e privati. Considerati, inoltre, anche i tempi necessari alla realizzazione dell'operazione complessiva."

In merito al medesimo provvedimento, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo aveva depositato presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 16 aprile 2024) una Nota tecnica da cui si evinceva, tra l'altro, quanto segue: "La cifra messa a disposizione appare, senz'altro, sufficiente a coprire i costi

³ Recante istituzione del Museo del Ricordo in Roma.

dell'acquisto nonché atta a coprire gli oneri per l'elaborazione di un progetto scientifico e la realizzazione del Museo oltre che per la costituzione della Fondazione come prevista dal comma 2, anche tenuto conto del valore medio degli immobili nelle aree potenzialmente interessate e della possibilità di avvalersi, nella scelta dei contenuti, della collaborazione dell'Archivio e museo storico di studi fiumani”.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivante dalle autorizzazioni di spesa recate dall'alinea del medesimo comma 6, pari, rispettivamente, a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 per la realizzazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029 per il funzionamento del medesimo Museo, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della cultura;
- quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del medesimo Ministero.

Fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si segnala che entrambi i predetti accantonamenti del fondo speciale utilizzati a copertura recano le occorrenti disponibilità.

Per quanto concerne la formulazione della lettera *b*) del comma 6 si segnala l'esigenza di modificare il testo della disposizione in termini conformi alla prassi utilizzata con riferimento alla riduzione dei fondi speciali, prevedendo la riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura a decorrere dall'anno 2028, che costituisce l'ultima annualità del triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato.